

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2026

relativo all'autorizzazione del solfato di L-lisina prodotto con *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 23982 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del solfato di L-lisina prodotto con *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 23982. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del solfato di L-lisina prodotto con *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 23982 come additivo per mangimi da utilizzare nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per tutte le specie animali e contiene la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».
- (4) Nel parere del 18 marzo 2025 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il solfato di L-lisina prodotto con *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 23982 è sicuro per le specie bersaglio se somministrato tramite i mangimi. L'uso della lisina «di per sé» non desterà preoccupazioni di sicurezza per gli animali bersaglio, a condizione che sia usata come integratore dietetico in quantità adeguate. A causa del rischio di squilibri nutrizionali e per motivi igienici l'Autorità nutre preoccupazioni in merito all'uso del solfato di L-lisina nell'acqua di abbeveraggio. Per quanto riguarda l'elevato tenore intrinseco di solfato in tale additivo, l'Autorità ritiene che, quando si utilizza l'additivo, è opportuno tenere debitamente conto del livello massimo tollerabile di zolfo totale nella formulazione del mangime completo. Dovrebbe essere considerato anche il contributo all'assunzione totale di zolfo dato dallo zolfo o solfato presente nell'acqua di abbeveraggio. L'Autorità ha concluso che l'uso del solfato di L-lisina prodotto con *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 23982 nell'alimentazione animale è considerato sicuro per i consumatori e per l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo dovrebbe essere considerato irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie. Qualsiasi esposizione all'additivo costituisce un rischio. L'Autorità ha altresì concluso che la sostanza è considerata una fonte efficace dell'aminoacido essenziale L-lisina per le specie animali non ruminanti e che, affinché la supplementazione di L-lisina sia efficace nei ruminanti come nelle specie non ruminanti, sarebbe necessario proteggere la sostanza dalla degradazione ruminale. L'Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il solfato di L-lisina prodotto con *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 23982 soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale sostanza come additivo per mangimi. La Commissione ritiene che l'uso sicuro di tale aminoacido nell'acqua di abbeveraggio, per quanto riguarda i possibili rischi per l'igiene, debba essere considerato nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ che

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ *EFSA Journal* 2025, 23(4), e9346. (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9346>).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/183/oj>).

